

- (8) Per motivi di esaustività il costruttore dovrebbe inserire nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 le relazioni che documentano le dimostrazioni svolte conformemente a specifici requisiti tecnici e procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2017/654.
- (9) Il riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628, a norma del quale si prendono in considerazione i fattori di deterioramento nei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/654, è errato e dovrebbe essere rettificato.
- (10) Al fine di assicurare la coerenza del regolamento (UE) 2016/1628 e di tutti i regolamenti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, alcuni requisiti applicabili alle famiglie di sistemi di post-trattamento dei motori dovrebbero essere applicabili anche a famiglie di motori o a gruppi di famiglie di motori.
- (11) È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti.
- (12) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2017/654, sono stati rilevati ulteriori errori di vario genere, ad esempio a livello terminologico e di numerazione, che richiedono una rettifica.
- (13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/654,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/654

Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano inoltre a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.
 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri autorizzano inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.»
- 2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
 - 3) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
 - 4) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
 - 5) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
 - 6) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
 - 7) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
 - 8) l'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento;
 - 9) l'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento;
 - 10) l'allegato IX è modificato in conformità all'allegato IX del presente regolamento;
 - 11) l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato X del presente regolamento;
 - 12) l'allegato XV è modificato in conformità all'allegato XI del presente regolamento.

